

Si richiama l'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 il quale nel disciplinare l'esercizio dell'attività di vendita degli imprenditori agricoli dispone l'obbligatorietà per gli stessi dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Esso infatti recita: "gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità."

Al riguardo si evidenzia altresì quanto chiarito dall'ufficio Legislativo del Ministero delle politiche Agricole forestali con nota del n. 8425 del 27 settembre 2006 ovvero che "(...) si richiede necessariamente l'iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione" e che "(...) l'iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe".

Qualora pertanto l'imprenditore agricolo in questione intenda esercitare la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche salvo diverso avviso delle competenti Amministrazioni chiamate in causa ai sensi della normativa vigente in materia incorrerebbe nell'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese.

In via generale appare utile evidenziare che sebbene l'articolo 2 comma 3 della legge 25 marzo 1997 n. 77 nel fare riferimento all'articolo 34 comma 4 (oggi comma 6) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 preveda l'esenzione dall'iscrizione nel medesimo registro da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o che in caso di inizio di attività prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7000 euro tale esenzione non possa comunque applicarsi nel caso di vendita su aree pubbliche prevalendo in tal caso quanto espressamente disposto dall'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 come ribadito peraltro dal contenuto della citata nota n. 8425 del Ministero delle Politiche Agricole e forestali.